

# PICOLLI, DIFINO & ASSOCIATI

February 6th, 2019

## **ITALIAN TAX UPDATE N. 1/2019**

Tax statutes of limitations optionally shortened by exclusively using traceable payment methods

*Termini di accertamento fiscale abbreviati per imprese e professionisti che utilizzano esclusivamente mezzi tracciabili di pagamento*

### **New measures which may affect your tax procedures**

*Pursuant to art. 3 of Legislative Decree No. 127 dated August 5th, 2015 and art. 3 of Ministerial Decree dated August 4th, 2016 statutes of limitations for VAT and income tax assessments may be optionally shortened from 5 to 3 years.*

*Businesses and professional firms wishing to avail themselves of the shorter statutes of limitations are required to exclusively make and receive **traceable payments for every transaction exceeding Euro 500** via non-trasferable cheques, bank or postal transfer or credit or debit cards.*

*Cash, postal orders, barter and netting arrangements **are not** regarded as traceable payments.*

*In addition, taxpayers are required to inform the Revenue Agency by checking a special box in their annual tax return.*

*Retailers, including distance sellers, may only benefit from the above if they also communicate electronically to the Revenue Agency, on a daily basis, the amount of sales made pursuant to art. 2 of the above mentioned Legislative Decree.*

*Please note that the above only applies if **each and every transaction over Euro 500** is paid for by traceable means. Partial payments for the same sale or purchase do not qualify as separate transactions.*

*Businesses and professionals wishing to reduce the tax statutes of limitations should establish appropriate procedures in order to make sure that no untraceable payments are made or received over the above threshold.*

\* \* \*

Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 5 agosto 2015 n. 127 e dell'art. 3 del D.M. 4 agosto 2016, i termini d'accertamento ai fini delle imposte dirette e dell'IVA possono essere abbreviati da cinque a tre anni nei confronti delle imprese e dei professionisti che effettuano e ricevono **tutti i pagamenti** relativi a **operazioni superiori a Euro 500 ciascuna** esclusivamente con **mezzi tracciabili**.

A tal fine sono considerati mezzi di pagamento tracciabili gli assegni non trasferibili, i bonifici bancari o postali e le carte di credito o debito.

Pagamenti in contanti e a mezzo vaglia postale od effettuati mediante **compensazione di crediti o permuta** non sono considerati tracciabili.

Inoltre, il contribuente ha l'obbligo di segnalare all'Amministrazione finanziaria il possesso dei requisiti previsti per la riduzione dei termini di accertamento per lo specifico periodo d'imposta barrando un'apposita casella nella relativa dichiarazione annuale.

I commercianti al minuto possono beneficiare di quanto sopra solo se, oltre a rispettare il limite d'importo per i pagamenti in contanti, comunicano elettronicamente all'Agenzia delle Entrate, su base giornaliera, l'importo delle vendite effettuate ai sensi dell'art. 2 del citato decreto legislativo.

Segnaliamo che il beneficio è concesso solo se **tutti i pagamenti** di importo superiore a Euro 500 sono effettuati e ricevuti con mezzi tracciabili. Detto limite è riferito all'ammontare complessivo del documento fiscale di acquisto o vendita e non all'importo del pagamento. Pertanto, pagamenti frazionati sotto soglia per un acquisto o vendita superiore a Euro 500 devono comunque essere effettuati con mezzi tracciabili.

Si consiglia alle imprese e ai professionisti che desiderano avvalersi dei termini di accertamento abbreviati di istituire appropriate procedure amministrative al fine di garantire che nessun pagamento con mezzi non tracciabili sia effettuato o ricevuto oltre la soglia di cui sopra.

Lo Studio è a disposizione per eventuali approfondimenti in merito a quanto sopra.

*If you need further information or assistance in connection with the above please do not hesitate to contact us.*

Le circolari informative sono a disposizione dei clienti dello Studio sul sito internet [www.pdctax.com](http://www.pdctax.com) unitamente ad articoli, presentazioni e altro materiale relativo ad argomenti contabili, fiscali e societari. Le circolari predisposte dallo Studio non contengono una trattazione completa degli argomenti segnalati e non costituiscono un parere professionale. Lo Studio Picolli, Difino & Associati non assume alcuna responsabilità circa eventuali lacune o inesattezze delle circolari informative. I clienti che necessitano di un parere professionale circa gli argomenti trattati sono pregati di contattare i professionisti dello Studio.

*Tax newsletters issued by Picolli, Difino & Associati can be downloaded by clients from our website [www.pdctax.com](http://www.pdctax.com) together with a variety of materials on accounting, tax and corporate matters. They are reserved for clients and only provide an outline of the topic discussed, based on information currently available. Therefore, the content of this document does not constitute legal or professional advice. All information contained herein is provided "as is" and should not be used to make any decision or take or refrain from any action that might affect your business or finances. If you require professional advice on a specific tax matter, please do not hesitate to contact one of the partners of our firm.*

Picolli, Difino & Associati  
Corso Italia, 8, 20122 Milano, Italy  
Tel. +39 (02) 8901 1039, Fax +39 (02) 8901 1291  
[www.pdctax.com](http://www.pdctax.com)